

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		MENEGHETTI GIOACCHINO GIANNI, <i>Relatore</i>	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3	ZUECH GIUSEPPE	4
Proposta di legge (Discussione ed approvazione):		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . .	3
MORA ed altri: Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena (1906):		Votazione segreta:	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	4
BERSELLI FILIPPO	4	Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
BINELLI GIAN CARLO	4	Senatori MANCINO ed altri; COMASTRI ed altri: Normativa quadro in materia	
MARTINO GUIDO	4		

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1985

	PAG.		PAG.
di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (<i>Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato, modificate dalla XI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificate dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2765-B)	5	MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	6, 7, 8, 9, 10
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	5, 8, 17	BERSELLI FILIPPO	7
		BINELLI GIAN CARLO	10, 17
		BONCOMPAGNI LIVIO	6
		BRUNI FRANCESCO	17
		NEBBIA GIORGIO	7
		RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i>	5, 8
		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	8

La seduta comincia alle 9,40.

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento l'onorevole Barca è sostituito dall'onorevole Satanassi.

Discussione della proposta di legge Mora ed altri: Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena (1906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mora, Pellizzari, Zampieri, Zuech, Meneghetti, Bambi, Campagnoli, Rabino, Berselli, Ferrari Giorgio, Zarro, Bruni, Zambon, Mongiello, Potì, Mundo, Ianni, Binelli, Cocco, Bellini, Barzanti, Antonellis, Zoppetti, Toma, Boncompagni e Patuelli: « Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 14 novembre 1984, di esprimere il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore iter del progetto di legge ».

L'onorevole Meneghetti ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOACCHINO GIANNI MENEGHETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero rifarmi totalmente a quanto ebbi occasione di dire durante l'esame di questa proposta di legge in sede referente, sottolineando come, finalmente, siano stati rimossi gli ostacoli che si erano

frapposti al trasferimento in sede legislativa e ad una rapida approvazione del provvedimento.

Personalmente, non ho alcun emendamento da presentare. Pertanto invito la Commissione ad approvare sollecitamente la proposta di legge in discussione.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'iniziativa legislativa degli onorevoli Mora ed altri è tesa ad assicurare la produzione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, precisandone le inconfondibili caratteristiche e gli elementi costitutivi che ne fanno un prodotto del tutto particolare e differente dai comuni agriaceti.

Tenuto conto, quindi, che non si tratta di « aceto » nell'accezione tradizionale del termine, bensì di un « condimento » non soggetto alla legislazione sugli agri in genere e, pertanto, avulso dai termini della controversia relativa alle denominazioni di « agri » od « aceti » della quale ha avuto occasione di occuparsi la Corte di giustizia delle Comunità europee (con decisione rimasta tuttora ineseguita per il perdurante rinvio dell'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo fin dal 13 novembre 1984), esprimo, a nome del Governo, parere favorevole all'ulteriore corso della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei quattro articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'aceto balsamico tradizionale di Modena è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di

uve prodotte da uno o più tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nella provincia di Modena e nei comuni limitrofi della provincia di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.

È consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette « madri ».

L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.

(È approvato).

ART. 2.

La lettera f) del primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« f) la concentrazione a riscaldamento diretto del mosto o del mosto muto, per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono vino marsala nella zona delimitata dalle vigenti disposizioni, nonché agli stabilimenti che producono mosto per l'aceto balsamico tradizionale di Modena; ».

(È approvato).

ART. 3.

Qualunque violi le disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

(È approvato).

ART. 4.

La produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena sono disciplinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono disciplinate anche le modalità del controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed al relativo disciplinare.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIAN CARLO BINELLI. Intervengo brevemente per confermare il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di legge nel suo complesso. Essa, tra l'altro, ha avuto come firmatari anche deputati della nostra parte politica. Noi infatti pensiamo che attraverso la valorizzazione di produzioni tipiche, come quella dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, si possa fornire un contributo generale per il superamento delle difficoltà incontrate dal settore.

FILIPPO BERSELLI. Come firmatario della proposta di legge n. 1906 annuncio il voto favorevole del MSI-destra nazionale. Con questo provvedimento si intende infatti tutelare non solo il consumatore, ma anche l'immagine di questo prodotto tradizionale italiano, sia nel nostro paese sia all'estero.

GIUSEPPE ZUECH. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in questione. I motivi di questo voto sono ampiamente espressi nella relazione introduttiva alla proposta di legge.

GUIDO MARTINO. Il gruppo repubblicano condivide le ragioni esposte dai rappresentanti degli altri partiti e voterà per l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge Mora ed altri: « Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena » (1906).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Barzanti, Bellini, Berselli, Binelli, Boncompagni, Bruni, Campagnoli, Cocco, Martino, Meneghetti, Mongiello, Nebbia, Pellizzari, Poli, Rabino, Rindone, Satanassi, Toma, Zaniboni, Zarro, Zopetti e Zuech.

Prima di passare al secondo punto dell'ordine del giorno, propongo alla Commissione una breve sospensione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10.

Discussione delle proposte di legge senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato, modificata dalla XI Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2765-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Mancino, Melandri, Di Lembo, Ferrara Nicola, Scardaccione, Fimognari; Comastri, Cascia, Carmeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Grossi, Giustinelli, Rasimelli,

Volponi e De Sabbata: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo », già approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 marzo 1985, modificate dalla XI Commissione permanente della Camera, nella seduta del 19 giugno 1985, e nuovamente modificate dalla IX Commissione permanente del Senato, nella seduta del 31 luglio 1985.

Comunico alla Commissione che la I Commissione affari costituzionali, in data 2 ottobre 1985, ha espresso parere favorevole alla proposta di legge n. 2765-B. Ricordo che il riesame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, dovrà vertere soltanto sulle modifiche introdotte al Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti, eventualmente presentati.

L'onorevole Rabino ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dalla IX Commissione del Senato.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, le modifiche apportate al testo della proposta di legge della IX Commissione del Senato riguardano gli articoli 3, 5 e 18, e l'allegato 2, relativo alla classificazione dei tartufi conservati. Ricordo ai colleghi che, per evitare il « pendolarismo » tra le Commissioni agricoltura delle due Camere, il 2 ottobre si è svolto un incontro tra i presidenti delle due Commissioni - l'onorevole Campagnoli e il senatore Baldi - e fra i due relatori - il senatore Venturi e il sottoscritto - per cercare di addivenire ad una soluzione che tenesse ben presente il carattere di urgenza rivestito dal provvedimento. L'approvazione di questa legge, infatti, è attesa non soltanto dai cercatori di tartufi (sia singoli sia aggregati in consorzi), ma anche da tutti coloro che, conoscendo i problemi del settore, auspicano una pronta regolamentazione del prodotto definito in questi giorni dai quotidiani « un boccone da re ». Ricordo, a tale proposito, che avevamo

proposto che il tartufo fosse considerato un prodotto a denominazione di origine controllata. Dall'incontro che ho citato è emersa la seguente conclusione: prospettare alle Commissioni agricoltura delle due Camere la necessità di eliminare l'attuale secondo comma dell'articolo 3 — introdotto dalla IX Commissione del Senato — in quanto si è ritenuto che non debba essere vigente il divieto di raccolta dei tartufi nelle zone di caccia o nelle oasi di protezione. Chi è a conoscenza dell'argomento sa perfettamente che i cani da tartufo sono cosa diversa dai cani da caccia: il cane da tartufo si dedica per il 99,99 per cento alla ricerca di tale prodotto (ma potrei dire anche per il 100 per cento) e pertanto non disturba la selvaggina e gli altri animali in genere. Riteniamo pertanto assurdo il divieto di raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968. Presenterò dunque un emendamento tendente alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3 introdotto al Senato e chiedo ai colleghi di approvarlo (anche perché, colleghi, dopo l'introduzione di tale comma vi sono state reazioni piuttosto accese nelle zone interessate).

Ho detto prima che è necessario esaminare anche la modifica apportata dalla Commissione agricoltura del Senato all'articolo 5 nel senso di aggiungere, dopo l'ottavo comma, il seguente comma: « Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà ».

La nostra Commissione aveva soppresso tale comma, già in precedenza introdotto dall'omologa Commissione del Senato, perché la Commissione affari costituzionali della Camera l'aveva ritenuto incostituzionale. Tuttavia, la stessa I Commissione di nuovo interpellata ha successivamente ritenuto che non esistessero elementi di incostituzionalità in quella modifica.

Pertanto, possiamo senz'altro accogliere il comma aggiunto dalla Commissione agricoltura del Senato.

All'articolo 18, la Commissione agricoltura del Senato ha aggiunto, dopo la lettera e), la seguente lettera f): « la raccolta dei tartufi durante le ore notturne; ».

Dunque, la legge regionale determinerebbe misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie anche per la raccolta dei tartufi durante le ore notturne.

Gli onorevoli colleghi sanno, tuttavia, che in alcune aree del nostro paese, la raccolta dei tartufi avviene prevalentemente nelle ore notturne. Del resto, la lettera d) dell'ultimo comma dell'articolo 5 afferma che è vietata la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, « salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali ».

Dunque, il testo della lettera f) introdotto dalla Commissione agricoltura del Senato nell'articolo 18 può benissimo rimanere.

Nell'allegato 2, sotto la voce: « Aspetto » in corrispondenza della dizione: « Pezzi di tartufo », la Commissione agricoltura del Senato ha approvato il seguente testo: « Pezzi di tartufo di spessore superiore a centimetri 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3 per cento in peso di altre specie ammesse ».

Sotto la stessa voce, in corrispondenza della dizione: « Tritumie di tartufo », la medesima Commissione ha approvato il seguente testo: « Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a centimetri 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 per cento in peso di altre specie ammesse ». Ritengo che tali modifiche possano essere approvate dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Esprimo l'auspicio che il testo in discussione sia approvato definitivamente entro brevissimo tempo, così da favorire un clima di tranquillità nel mondo dei raccoglitori di tartufi ed in quello dei consorzisti dediti alle attività che con questa proposta di legge si intende disciplinare.

Fo presente che la Commissione agricoltura del Senato ha introdotto nella

classificazione dei tartufi conservati una « terza scelta » per il *Tuber mesentericum* Vitt. con l'assetto « interi ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUIDO MARTINO

LIVIO BONCOMPAGNI. Con il testo in discussione ci si prefigge di regolamentare una materia — quella, appunto, della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi — che necessita assolutamente di una disciplina a causa dell'aumentato numero dei raccoglitori e dei consumatori di tartufi, che pone, da alcuni anni a questa parte, seri problemi relativi alla tutela della produzione tartufigola ed alla stessa tutela dell'ambiente.

Ora, il testo degli articoli al nostro esame a tutto serve fuorché ad incidere sui problemi veri del settore e sui pericoli di estinzione delle varie specie di tartufi presenti sul nostro territorio nazionale. In realtà, non viene risolta la questione del divieto della raccolta di tartufi nelle ore notturne. Eppure, stando alle affermazioni di alcuni esperti da me interpellati, è necessario favorire la sporrizzazione di tali tuberi, che avviene alla luce del sole.

Inoltre, non viene risolta la questione del numero dei cani — o degli altri animali — utilizzati nella ricerca dei tartufi, cosicché, utilizzando contemporaneamente più animali in tale ricerca, si effettua spesso una vera e propria rapina sui terreni di raccolta.

Si aspettava, dunque, una proposta di legge meglio formulata.

Quanto alla proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 3, avanzata dal relatore, dichiaro di essere ad essa favorevole perché, in realtà, i cani da tartufi ricevono un addestramento che mira a non distoglierli dalla ricerca che stanno effettuando, anche se essa avviene in zone di protezione o di ripopolamento di selvaggina.

Mi sembra che si possa accogliere la dizione, introdotta dalla Commissione agri-

coltura del Senato, di « congruo numero di piante tartufigene » perché ciascuna tartufigola controllata necessita dell'immissione di un numero di piante determinato in relazione alle caratteristiche del terreno.

Desidero fare qualche osservazione per quanto concerne le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie di tartufi commerciabili.

Nell'allegato 1 (Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili) si afferma che il *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco, è di produzione di Acqualagna e di Alba. Questo in realtà non è vero perché ad Alba ed Acqualagna si produce non più del 30 per cento del totale nazionale; il rimanente 70 per cento proviene da altre zone, come quelle dell'Appennino e, in particolare, da San Miniato, che ha una produzione di 100 quintali all'anno.

Ribadendo che il testo della proposta di legge, nella sua attuale formulazione, non mi trova consenziente, preannuncio la presentazione di un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 3.

FILIPPO BERSELLI. Concordo con il relatore sul fatto che la lettera f) dell'articolo 18 debba essere in accordo con l'ultimo comma dell'articolo 5. Concordo anche sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

GIORGIO NEBBIA. Signor presidente, colleghi, le modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato alla proposta di legge attualmente al nostro esame a mio parere non migliorano affatto il testo originario, da noi esaminato nella precedente occasione. Richiamandomi alle obiezioni sollevate in quella sede, faccio notare che ci troviamo di fronte ad un tipico caso in cui (come è stato largamente riportato dai giornali) il Parlamento deve subire gli interventi di gruppi di pressione portatori di interessi privati a discapito di quelli dei consumatori; la mancanza di una disciplina della raccolta dei

tartufi, inoltre, si ripercuoterebbe negativamente sull'ambiente naturale.

Già nella passata occasione mi sono pronunciato contro l'eccessiva permissività della proposta di legge dei senatori Mancino ed altri. Oggi potrei esprimere un parere positivo solo a proposito del secondo comma dell'articolo 3 che in qualche modo limita la possibilità della raccolta dei tartufi. Sono invece contrario alle altre modifiche introdotte dalla Commissione agricoltura del Senato ed esprimo altresì parere negativo sulla proposta di legge nel suo complesso.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

MARIO CAMPAGNOLI

GUIDO MARTINO. A nome del gruppo repubblicano devo dire che non mi sembra molto chiara la dizione « congruo » relativa al numero delle piante tartufigene previsto all'articolo 3. Mi sembra una disposizione che, spostando i termini aritmetici della questione, in realtà non porti chiarezza nel settore. Capisco le esigenze delle diverse situazioni locali di impianto dei tartufi, ma si sarebbe potuto formulare l'articolo facendo riferimento, per esempio, ad una parametrizzazione in sede regionale.

Desidero inoltre sottolineare che non mi sembra ben formulato il nuovo comma dell'articolo 5 introdotto dal Senato che afferma che « non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà ». Mi sembra che in questo modo si escluda l'obbligo, previsto dal comma precedente, di effettuare la ricerca con l'ausilio del cane e con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella). Personalmente ritengo che tale obbligo dovrebbe essere esteso anche ai raccoglitori su fondi di loro proprietà proprio al fine di salvaguardare il tartufo.

Sono comunque favorevole a questa proposta di legge nel suo complesso che, se non altro, fissa dei punti fermi per la regolamentazione della ricerca e della coltivazione dei tartufi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GUIDO MARTINO

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Nel replicare ai colleghi, devo in primo luogo far notare che all'articolo 2 della proposta di legge si parla del *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente « tartufo bianco », non come di una specialità di Alba, di Asti o di Acqualagna. Il riferimento al tartufo del Piemonte, di Alba o di Acqualagna, è contenuto soltanto nell'allegato 2, relativo alle caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili. Io che sono astigiano, per esempio, riconosco che non vi è un tartufo tipico di Asti (anche se devo dire che il tartufo di Asti non ha niente da invidiare agli altri).

Il problema, a mio avviso, si risolve nella citazione del quinto comma dell'articolo 7, che così recita: « Sui tartufi freschi interi, in pezzi od in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2 » che non cita San Miniato, od Asti, od Alba, od Acqualagna « e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali ».

Dunque, nello stabilire le zone geografiche di raccolta a livello regionale, si potrà indicare la zona di San Miniato. Ma non è possibile, allo stato delle cose, modificare l'allegato 1 per introdurre il tartufo bianco di San Miniato, non essendo questo stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Propongo, comunque, di sospendere brevemente la seduta per potere chiarire meglio i termini del problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere la seduta fino alle 10,40.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,40).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Do senz'altro la parola al rappresentante del Governo.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero precisare che il testo unificato delle proposte di legge parlamentari dirette a tracciare una normativa quadro sulla raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi torna per la seconda volta all'esame della Commissione agricoltura della Camera, che, nella seduta del 19 giugno scorso, aveva già apportato modifiche al testo medesimo.

Nel testo ulteriormente approvato e modificato dalla analoga Commissione del Senato il 31 luglio scorso risulta, tra l'altro, riformulato l'articolo 3, ove è stato inserito un secondo comma che introduce una limitazione alla raccolta dei tartufi, escludendone l'esercizio nelle aziende faunistico-venatorie e nelle zone protette ai sensi della legge sulla caccia.

Il relatore del provvedimento presso la XI Commissione permanente della Camera, d'intesa con il senatore Baldi e con altri esponenti della maggioranza presso il Senato, ha presentato un emendamento soppressivo di detto secondo comma (inserito dalla Commissione agricoltura del Senato su proposta del senatore Melandri).

L'accoglimento di un siffatto emendamento comporterebbe il rinvio della iniziativa al Senato per ulteriore riesame, aggravando un *iter* parlamentare che ha già fatto registrare la doppia lettura del testo presso i due rami del Parlamento.

Di fronte a tale conseguenza, vi è da chiedersi se, realmente, la limitazione posta nel secondo comma dell'articolo 3 sia

tale da pregiudicare irreparabilmente la attività di raccolta dei tartufi.

In realtà, l'esclusione di detta attività nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura della selvaggina non ha carattere assoluto in quanto viene previsto che tale esclusione possa cadere a seguito di autorizzazione da concedersi da parte dei responsabili degli appositi organismi di protezione. Ciò sembra una cautela ben giustificata dall'esigenza di impedire gli intuibili disturbi alla selvaggina che potrebbero derivare dall'intromissione di persone le quali non dessero garanzia di rispetto dei particolari luoghi.

Questo è il parere del Governo, che sente il dovere di raccomandare a codesta Commissione di rendere il più possibile veloce l'*iter* del testo legislativo in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 del seguente testo:

ART. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, terreni incolti e malcoltivati.

Tutti coloro che conducono tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purché appongano apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lun-

go il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni controllo sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati.

La raccolta è comunque vietata, salvo autorizzazione, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Tutti coloro che conducono tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purché appongano apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*: per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16

giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 3 è soppresso.

Gli onorevoli Boncompagni, Binelli e Poli hanno presentato il seguente emendamento, identico al precedente:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, identico all'emendamento Boncompagni, Binelli e Poli, soppressivo del secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

GIAN CARLO BINELLI. Il gruppo comunista voterà contro questo articolo 3. I colleghi ricorderanno le obiezioni da noi sollevate nel corso del precedente esame del provvedimento in questa Commissione. Ciò che soprattutto non ci convince di questo articolo è il primo comma, laddove si dice che « la raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati ». Secondo noi questa disposizione prevede una limitazione che « fa a pugni » con la tradizione della raccolta dei tartufi nel nostro paese. Noi riteniamo che la raccolta di questi prodotti debba essere davvero libera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È respinto).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccogliitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Presso l'amministrazione provinciale è istituito un apposito schedario nominativo dei possessori del tesserino rilasciato per la ricerca e la raccolta del tartufo.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salvo diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a

seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salvo diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dalla IX Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsto dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

g) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

h) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsto dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dalla IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 19 e 20 e l'allegato 1 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'allegato 2 nel seguente testo:

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocicola, rosa o macchiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore bruno	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro.	Interi, irregolari e un poco scor- tecciati o scalfiti
	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativa- mente chiaro	Interi, irregolari e un poco scor- tecciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scor- tecciati o scalfiti
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber ma- gnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore su- periore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3 per cento in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber ma- gnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore an- che inferiore a cm. 0,5; ciascu- na specie con tolleranza dell'8 per cento in peso di altre spe- cie ammesse e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry	Bucce di tartufo con massimo del 30 per cento in peso di tri- tume e il 5 per cento di altre specie.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti, regolari di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti, regolari di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfiture
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore bruno scuro	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfiture
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scor- tecciati o scalfiti
	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativa- mente chiaro	Interi, irregolari e un poco scor- tecciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scor- tecciati o scalfiti
Terza scelta (lavati o pelati)	Tuber mesentericum Vitt.	Interi
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber ma- gnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore su- periore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 3 per cento in peso di altre specie ammesse.
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber ma- gnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore an- che inferiore a cm. 0,5; ciascu- na specie con tolleranza dell'8 per cento in peso di altre spe- cie ammesse.
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry	Bucce di tartufo con massimo del 30 per cento in peso di tri- tume e il 5 per cento di altre specie.

Pongo in votazione l'allegato 2 nel testo modificato dalla IX Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO BRUNI. Onorevoli colleghi, essendo stato respinto l'articolo 3 è caduto uno dei punti fondamentali della proposta di legge!

GIAN CARLO BINELLI. È fuor di dubbio che la caduta dell'articolo 3 ha creato una situazione del tutto particolare. Era comunque nota la contrarietà del nostro gruppo al contenuto di questo articolo, contro il quale ci esprimemmo anche nel corso del precedente esame in questa Commissione. Limitare la raccolta dei tartufi nel nome del diritto di proprietà ci sembra assurdo e avevamo già definito « feudale » questa concezione del diritto di proprietà.

Ritengo che la nuova situazione che si è determinata costringerà la Commissione agricoltura del Senato a prendere in esame l'intera questione. Tutto sommato, il voto negativo sull'articolo 3 potrebbe consentire ai senatori di riprendere un discorso di revisione generale della materia. Mi auguro che si giunga ad un testo che preveda la possibilità di effettuare la ricerca dei tartufi in modo veramente libero e non limitato da una serie di disposizioni che sappiamo essere il frutto di pressioni anche molto alte in questa materia. Ci auguriamo che i nostri colleghi del Senato, dovendo comunque rivedere il testo del provvedimento, vogliano riconsiderare l'intero contenuto dell'articolo 3. Ricordo che il testo originariamente prevedeva la raccolta libera.

Per quanto riguarda il resto del provvedimento, devo dire che voteremo a favore perché esso rappresenta in ogni caso una prima regolamentazione, anche

se difettosa (è un rilievo critico venuto da più parti), di un settore che ne aveva estremamente bisogno. Rammento comunque le valutazioni critiche da noi già espresse nella precedente occasione e in questa sede ricordate dal collega Boncompagni.

Auspichiamo che, da parte della IX Commissione permanente del Senato venga definita una questione che un po' tutti noi consideriamo come un errore materiale: quella della mancanza, nell'allegato 1, della citazione del tartufo dell'Appennino insieme a quelli di Alba e di Acqualagna. È stato fatto rilevare, giustamente, come la produzione totale delle specie di Alba e di Acqualagna si aggiri intorno al 30 per cento della produzione complessiva del nostro paese e come vi siano altre specie pregiate la cui produzione è senza dubbio più elevata.

Dovremmo dunque adoperarci affinché la Commissione agricoltura del Senato chiarisca se la mancanza della citazione del tartufo dell'Appennino sia dovuta ad errore materiale.

Per le motivazioni e le considerazioni che ho fin qui esposto, il gruppo comunista voterà a favore del testo unificato in discussione. E pur se la nostra Commissione dovrà nuovamente esaminarlo, tuttavia essa non avrà perso il suo tempo se riuscirà a formulare finalmente un testo che si rifaccia a quello originario del Senato, che noi comunisti giudichiamo il più soddisfacente ed il meglio corrispondente alle esigenze del settore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

MARIO CAMPAGNOLI

PRESIDENTE. Mi domando quale senso abbia trasmettere alla IX Commissione permanente del Senato un testo che, sebbene intitolato: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo », sia tuttavia

privo di un articolo - l'articolo 3, appunto - che regola proprio la raccolta dei tartufi.

Non sarebbe forse più opportuno, a questo punto, non approvare la proposta di legge nel suo complesso e formularne una *ex novo*? Del resto, l'ulteriore rinvio al Senato del testo in discussione comporterebbe comunque tempi molto lunghi essendo quel ramo del Parlamento impegnato nell'esame della legge finanziaria.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare a domani mattina,

alle ore 10, il seguito della discussione del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO